

Legge 207/2024

Proroga quota 103 – opzione donna – ape sociale

Comma 173 – proroga opzione donna

Comma 174 – proroga quota 103

Comma 175 – proroga ape sociale

Legge 207/2024

Pensione contributiva di vecchiaia ordinaria – comma 179

Disciplina previgente: per le sole lavoratrici, 4 mesi di anticipo rispetto al requisito ordinario per ogni figlio fino ad un massimo di 12 mesi.

Disciplina attuale: per le sole lavoratrici, 4 mesi di anticipo rispetto al requisito ordinario per ogni figlio fino ad un massimo di 16 mesi.

Legge 207/2024

«Bonus Maroni» - comma 161.

Disciplina previgente: fino al 31/12/2024, solo per coloro che maturavano i requisiti per quota 103.

Disciplina attuale: fino al 31/12/2025, per coloro che maturano i requisiti per quota 103 e per la pensione anticipata ordinaria. Rimborso esente da imposizione fiscale e contributiva

Legge 207/2024

Pensione contributiva di vecchiaia anticipata – comma 183.

Disciplina previgente: 64 anni di età + 20 anni di contributi + un importo di pensione pari ad almeno 3 volte il trattamento minimo (circa 1.800). Importo massimo 5 volte il trattamento minimo, fino al compimento dell'età per la vecchiaia. Inoltre si applica la finestra mobile trimestrale.

Disciplina attuale: 64 anni di età + 20 anni di contributi + un importo di pensione pari ad almeno 3,2 volte il trattamento minimo (circa 1.920). Importo massimo 5 volte il trattamento minimo, fino al compimento dell'età per la vecchiaia. Inoltre si applica la finestra mobile trimestrale.

Legge 207/2024

Incremento volontario del montante contributivo – comma 169.

Solo per i soggetti il cui primo accredito contributivo è successivo al 1° gennaio 2025.

Aumento dell'aliquota a carico dipendente fino al 2%.

La relativa rendita pensionistica non è utile al raggiungimento dei valori soglia e verrà erogata, a domanda dell'interessato, alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

Il maggior versamento è deducibile al 50%

Collegato Lavoro L. 203/2024

Modifica dei termini esercizio del diritto alla costituzione di rendita vitalizia reversibile (R.V.R.) – art. 30.

Articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 L. 12/08/1962, n. 1338, 13.

5 anni – termine ordinario di prescrizione dei contributi.

10 anni – termine di prescrizione della RVR datore di lavoro

+ 10 anni – termine di prescrizione della RVR lavoratore.